

DELIBERA N. 75/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ROMA UNO S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “ROMAUNO”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 16 febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l’articolo 5, comma 2;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la propria delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 agosto 2009, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’articolo 3, comma 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 come da ultimo modificata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l'atto di contestazione in data 4 ottobre 2010 n. 24/10/DICAM/UDIS – PROC. 24/ML della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, trasmesso per notifica in data 5 ottobre 2010, con il quale - a seguito della diffida della Lega Nazionale Professionisti pervenuta il 7 dicembre 2009 (n. prot. 91281) - è stata contestata alla società Roma Uno S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“RomaUno”*, la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, durante il programma *“Lo Sport”* condotto dal Sig. Stefano Raucci e andato in onda in diretta, dalle ore 14.02 circa alle ore 17.00 circa, la telecronaca dell'incontro calcistico Lazio – Milan, effettuata dal Sig. Stefano Benedetti il quale, dopo la presentazione dell'evento, ha descritto in tempo reale la partita, dal fischio di inizio a quello di conclusione, interrotta solo per qualche breve commento o per gli aggiornamenti dei risultati dagli altri campi della serie A e per quello della partita Gela – Cisco Roma. Nel corso della cronaca della partita non è comparsa alcuna immagine della stessa, ma solo la locandina dei risultati delle altre partite della serie A e della medesima partita Lazio – Milan. Si riportano i seguenti estratti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: *“... stanno entrando in questo istante le due squadre in campo ... qui allo stadio Olimpico il cielo è completamente coperto ... in questo preciso istante le due squadre vanno a schierarsi all'interno del rettangolo di gioco...”* (14.58); *“... la gara è cominciata in questo preciso istante con il Milan che ha battuto il calcio di inizio...”* (15.01); *“...pallone che finisce in fallo laterale, rimessa con le mani a favore del Milan, va Zambrotta per Ronaldinho, ancora pallone di ritorno per Zambrotta...”* (15.04); *“... siamo all'interno della metà campo della Lazio, va Siviglia a cercare il passaggio per Matuzalem, Matuzalem in verticale per Zarate che si libera di due giocatori, Zarate cerca di andar via anche al terzo ma non al quarto ...”* (15.15); *“... tutta la Lazio tutta all'interno della propria area di rigore, undici giocatori dentro la propria area di rigore, attenzione a Pirlo, lo spiovente in area e c'è il goal!, e c'è il goal e c'è il goal di Pato che porta in vantaggio il..., è Thiago Silva, no Thiago Silva, Thiago Silva porta in vantaggio in mischia, porta in vantaggio il Milan in mischia Thiago Silva, dunque Milan in vantaggio ...”* (15.22); *“... attenzione a questo calcio di punizione a due in area, siamo all'altezza più o meno del dischetto del calcio di rigore ma spostati in prossimità del limite, del vertice sinistro dell'area piccola, quindi nel cuore dell'area di rigore, calcio di punizione a due, sta per batterlo Seedorf che riceverà il pallone da Pirlo, eccolo Seedorf, il tiro, fuori! fuori, fuori, fuori ...”* (15.40); *“... ancora con Zarate, Zarate sulla sinistra per Kolarov che*

finta il cross, Oddo va ad ostacolarlo, eccolo il cross in area, Cruz aggancia il pallone cercando una deviazione vincente ma il pallone si impenna e finisce alto sopra la traversa, vorrebbe il calcio d'angolo ..." (16.07); *"... per Matuzalem, Matuzalem avanza palla al piede, ancora per Zarate, Zarate Zarate Zarate Zarate all'altezza della tre quarti, il passaggio per Cruz ancora per Zarate Zarate Zarate prova il tiro deviato e c'è il goal, goooooooooooooool..."* (16.21); *"...c'è intanto una sostituzione per il Milan, entra in campo Flamini, sta per entrare in campo Flamini al posto di Seedorf ..."* (16.38); *"... mancano dieci secondi allo scadere del terzo minuto di recupero, la Lazio prova ad accelerare i tempi, ma non c'è tempo, in perfetto orario l'arbitro manda le due squadre nello spogliatoio, ..."* (16.51)";

RILEVATO che nel termine indicato nell'atto di contestazione la parte non ha fatto pervenire scritti difensivi, né ha richiesto di essere sentita;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *"L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati"*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 3, comma 8, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *"Non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti"*;

RILEVATO che l'emittente in questione in data 8 novembre 2009 ha trasmesso dalle ore 14.58 circa alle ore 16.51 circa, in diretta televisiva, nel corso del programma *"Lo Sport"*, la telecronaca dell'incontro calcistico Lazio – Milan per l'intera durata dello stesso;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, in data 8 novembre 2009, tra le ore 14.58 circa e le ore 16.51 circa, del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la contestata violazione nella misura pari al minimo edittale in relazione ai criteri per la determinazione della

sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Roma Uno S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la Società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la Società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le contestate violazioni nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione rilevata in data 21 novembre 2009;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Roma Uno S.r.l. con sede legale in Via Groenlandia, 41 – 00144 – Roma, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*RomaUno*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

INGIUNGE

alla citata Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 75/11/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 75/11/CONS”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, li 16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio Perrucci